

IMPOSTE E TASSEdi **MORENA COCCI****Nessuna compensazione volontaria ma solo per il 2020**

Una possibilità offerta dal Decreto Rilancio per ottenere i rimborsi fiscali evitando riduzioni, così da favorire una maggiore liquidità.

In tema di rimborsi fiscali, l'art. 28-ter, D.P.R. 602/1973 prevede che, in sede di erogazione di un rimborso fiscale, l'Agenzia delle Entrate deve verificare se il beneficiario è iscritto a ruolo e in caso affermativo, trasmettere in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendogli a disposizione le somme da rimborsare. Ebbene, dopo le novità introdotte dal Decreto Rilancio, per il periodo d'imposta 2020 è prevista la **sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo**, per immettere liquidità anche a favore delle famiglie e armonizzare la disciplina della cd. compensazione volontaria, disciplinata dall'art. 28-ter D.P.R. 602/1973, alle misure di sospensione temporanea delle attività di riscossione, introdotte dall'art. 68 del decreto "Curialtaia" e prorogate dall'art. 154 del Decreto Rilancio (L. 77/2020).

La procedura, normalmente, prevede che in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, se il beneficiario risulta avere debiti fiscali iscritti a ruolo, l'Agenzia trasmetta la segnalazione all'agente della riscossione, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione sospende le azioni di recupero delle somme a debito e notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo; se entro 60 giorni il beneficiario accetta la proposta, l'agente della riscossione riversa le somme entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. Nel caso in cui il beneficiario rifiuti la proposta oppure non dia tempestivo riscontro, l'agente comunica all'Agenzia delle Entrate la mancata adesione alla proposta di compensazione; contestualmente, vengono meno gli effetti della sospensione delle azioni esecutive. Il Decreto Rilancio ha quindi previsto la sospensione di questa procedura; pertanto, i rimborsi nell'anno 2020 **saranno erogati anche nel caso di debiti iscritti a ruolo e senza compensazione con le somme dovute**. Inoltre, è stata prevista l' **eliminazione della verifica anticipata in caso di pagamento di una Pubblica Amministrazione**: sospesa anche la procedura di cui all'art. 48-bis D.P.R. 602/1973, per cui il debitore potrà ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle PA anche nel caso in cui abbia cartelle di pagamento scadute, per un importo pari almeno a 5.000 Euro.

Infine, è stata **aumentata a 1 milione di euro la soglia di compensazione orizzontale**: a decorrere dal 2020, i crediti potranno essere usati in compensazione orizzontale nel limite di 1 milione per anno solare, in luogo degli attuali 700.000. La compensazione "orizzontale" (art. 17, D.Lgs. 241/1997) consiste nell'utilizzare crediti di imposta per il pagamento di tributi e contributi anche di natura diversa (Iva con Ires, per esempio). Questo tipo di compensazione (a differenza di quella "verticale", ovvero tra crediti della stessa natura) è soggetta al limite posto dall'art. 34 L. 388/2000 il quale prevede che il limite massimo di crediti di imposta e contributi compensabili sia pari a 700.000 Euro; il Decreto Rilancio ha previsto l'innalzamento di questa somma a 1 milione; il limite si riferisce a ogni singolo anno solare.